

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 11

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori BRUNO, DE LUCA, BEVILACQUA, SPEZIALI, CAROFIGLIO, ZANDA, ANDRIA, SANNA, GARRAFFA, VILLARI, BIANCHI, LUSI, DE SENA, PROCACCI, LATORRE, ASTORE, ADRAGNA, PAPANIA e D’ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2008

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del ritardo di sviluppo del Sud e delle isole e sulla effettiva destinazione delle risorse pubbliche attribuite ai medesimi territori a decorrere dagli anni Novanta

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente documento ha come oggetto l’istituzione, a norma dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento del Senato, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del ritardo di sviluppo del Sud e delle Isole e sulla effettiva destinazione delle risorse pubbliche confluite nelle regioni meridionali a decorrere dagli anni Novanta. Autorevoli istituzioni indipendenti, in primo luogo la Banca d’Italia, continuano a indicare nel Mezzogiorno spazi potenziali di crescita particolarmente elevati, la cui attiva-

zione è indispensabile per il rilancio della competitività dell’intero sistema Paese.

Ad oggi la spesa pubblica per il Mezzogiorno parrebbe, in prevalenza, non produrre i risultati attesi e addirittura, in alcuni casi, alimentare degenerazioni e devianze spesso riconducibili ad organizzazioni criminali sempre più aggressive e pericolose.

Negli ultimi anni, in vero, il Mezzogiorno ha potuto ricorrere agli interventi straordinari che l’Unione europea dispone per i territori in ritardo di sviluppo. Tuttavia non è ancora definito l’esito del confronto tra gli stessi esperti sulla questione se, comples-

sivamente, l'intervento comunitario sia realmente risultato aggiuntivo rispetto alle risorse eque ed ordinarie spettanti al Mezzogiorno o se non sia stato utilizzato in forma meramente suppletiva delle stesse. Quel che è certo è che molti indicatori, utilizzati per misurare il grado di convergenza dei territori in difetto di sviluppo alle medie nazionali ed europee, hanno riscontrato nell'ultimo decennio una stasi se non un arretramento.

Le condizioni di arretratezza e la conseguente marcata dipendenza economica sono complessivamente cresciute, la qualità dei servizi pubblici si è mantenuta inferiore rispetto al resto d'Italia, la dotazione infrastrutturale registra tuttora un crescente aumento del divario territoriale; infine, riprende a crescere un fenomeno d'emigrazione interna, questa volta intellettuale, che contribuisce all'ulteriore impoverimento del tessuto sociale meridionale.

Il potenziale umano è assolutamente sotto utilizzato con forte danno per tutto il Paese.

Lo stesso attuale confronto politico sul federalismo fiscale, se vuole produrre risultati di maggiore efficacia riformatrice, non può essere vissuto come un'imposizione ma, al contrario, deve tendere al più ampio grado di condivisione possibile, soprattutto in riferimento ai cittadini italiani del Mezzogiorno. Bastano solo questi brevi cenni, riferiti alle oggettive condizioni di dualismo in cui si dibatte l'Italia, per sostenere l'esigenza di una valutazione parlamentare sistematica e complessiva sulle cause del mancato sviluppo del Sud e sulla necessità di una concreta ricognizione delle destinazioni effettive delle risorse, ordinarie e straordinarie, anche per fornire al Parlamento un quadro di riferimento dettagliato che consenta di approntare con maggiore cognizione le eventuali modifiche legislative indispensabili a migliorare l'assetto istituzionale del Paese.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e finalità della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del ritardo di sviluppo del Sud e delle Isole e sulla effettiva destinazione delle risorse pubbliche attribuite ai medesimi territori a decorrere dagli anni Novanta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del ritardo di sviluppo del Sud e delle Isole e sulla effettiva destinazione della spesa pubblica attribuita ai medesimi territori a decorrere dagli anni Novanta, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini dell'inchiesta e, in particolare:

a) di verificare l'effettiva destinazione finale delle risorse pubbliche attribuite, ai sensi dell'ordinamento interno e comunitario, alle regioni del Sud e delle Isole a decorrere dagli anni Novanta;

b) di analizzare l'andamento dei flussi di finanziamento pubblico attribuiti ai territori considerati e la capacità di spesa dei singoli enti territoriali, valutando anche gli effetti delle misure di definanziamento, disposte attraverso provvedimenti legislativi e amministrativi, con riferimento ad interventi già programmati;

c) di valutare i risultati delle politiche adottate dalla pubblica amministrazione centrale e dai vari livelli di governo decentrato, sulla base degli andamenti dei principali indicatori di sviluppo economico e sociale;

d) di fornire al Parlamento, al Governo e alle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, un quadro di riferimento dettagliato per orientare opportunamente l'attività legislativa e amministrativa.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti due senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Nella sua prima seduta la Commissione elegge il presidente, il vice presidente e due segretari.

3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso comitati costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere atti o documenti utili allo svolgimento dei propri lavori agli organi dell'amministrazione centrale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province, ai comuni, ai consorzi di enti locali, alle imprese di qualunque natura in relazione ad esigenze attinenti alle finalità dell'inchiesta.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa a maggioranza dei tre quinti dei componenti prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di esperti e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

3. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 6.

(Durata)

1. La Commissione conclude i lavori nel termine di un anno dal suo insediamento. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini.

